

CONVENZIONE TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA E AZIENDA SOCIO

SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA ONCOLOGICA MAGGIORE DEL COLLO

PREMESSO CHE:

-la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con nota agli atti dell'Ufficio della Libera Professione, ha richiesto all'Azienda USL di Modena il rinnovo della convenzione, in scadenza al 31/12/2025, per la prosecuzione dell'attività di collaborazione nell'ambito della chirurgia oncologica maggiore del collo;

- l'Azienda USL di Modena, nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo, per tutto il 2026, dell'accordo in vigore ritenendo di poter soddisfare le richieste dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova avvalendosi di propri dipendenti con qualifica di dirigente medico a rapporto contrattuale esclusivo;

- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021, applicabile a tutti i dirigenti medici e sanitari, regola l'attività di consulenza esercitabile, fuori dell'azienda di appartenenza, a favore di altre aziende sanitarie;

- l'esercizio di tale attività non è consentito al medico in forma diretta, bensì in nome e sotto la responsabilità dell'azienda di appartenenza, nel quadro di un'apposita convenzione da stipularsi con l'azienda interessata all'acquisizione delle prestazioni;

- detta attività è riservata ai dirigenti medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e, se svolta fuori orario di servizio, deve dare luogo ad uno specifico compenso a favore del consulente;

- ai sensi dell'art. 91 già citato, i compensi per prestazioni rese fuori orario di lavoro possono essere oggetto di negoziazione tra le aziende sanitarie interessate in luogo della precedente determinazione dei compensi a livello regionale;

- detta attività rientra fra quelle regolamentate dall'art. 11 "Tipologie di libera professione" del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione Intramoenia dell'Azienda USL di Modena approvato con Deliberazione n. 285 del 30/08/2023.

TRA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito AUSL) con sede in via S. Giovanni del Cantone 23, 41123 Modena – c.f./p.iva 02241850367, più oltre indicata come "AUSL", rappresentata dalla Direttrice Sanitaria, Dr.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena;

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA (di seguito ASST) con sede in Str. Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova - c.f./p.iva 02481840201, più oltre indicata come "ASST", in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Anna Gerola, in attuazione delle deleghe conferite mediante DGR Lombardia XII/ 1624 del 21/12/2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. L'AUSL assicura all'ASST un'attività di collaborazione nell'ambito della chirurgia oncologica maggiore del collo.

Art. 2 - PERSONALE AUTORIZZATO. Il dirigente medico inviato, in nome e per conto dell'AUSL, possiede comprovata esperienza nell'esecuzione di prestazioni nell'ambito dell'otorinolaringoiatria, in particolar modo in chirurgia oncologica maggiore del collo; nell'esercizio dell'attività di consulenza, il professionista è tenuto al rispetto del regolamento aziendale vigente, tempo per tempo, sulla libera professione intramuraria.

Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO. La consulenza da parte del personale dell'AUSL verrà effettuata presso la S.C. di Otorinolaringoiatria dell'ASST. Compatibilmente con gli impegni istituzionali, l'attività dovrà essere espletata fuori dall'orario di servizio e con

periodicità così definita: circa 2 (due) accessi mensili della durata indicativa di 8 (otto) ore ciascuno. La durata degli accessi non comprende i tempi di trasferimento presso la sede dell'ASST e ritorno. Previ accordi fra le parti e a completamento della fase formativa, l'ASST potrà inviare i propri professionisti presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Carpi (Modena), per assistere e collaborare agli interventi di competenza della U.O. Il referente ASST autorizzato alla richiesta delle prestazioni oggetto della presente convenzione è il Direttore S.C. di Otorinolaringoiatria.

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e in particolare al rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. In particolare, con riferimento all'attività svolta dal professionista dell'AUSL che comporta il trattamento di dati personali, la Società si impegna a designare il professionista persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare, come previsto dall'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy.

Art. 5 - CONSENSO INFORMATO. Qualora le prestazioni erogate dal professionista dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'AUSL in tempi compatibili con l'esecuzione degli interventi programmati.

Art. 6 - CORRISPETTIVO. A fronte del servizio reso, l'ASST riconosce all'AUSL il corrispettivo onnicomprensivo pari a € 1.000 (mille) ad accesso (comprensivi di IRAP ed eventuali oneri) e il rimborso delle spese chilometriche secondo la normativa

vigente. L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione costituisce, per i professionisti, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'ASST sono assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. L'attività erogata dall'ASST, a completamento della fase formativa, costituisce, per i professionisti, attività istituzionale e non darà luogo ad alcun compenso da parte dell'AUSL.

Art. 7 - FATTURAZIONE. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'ASST trasmetterà al Servizio Fatturazione Diretta Prestazioni e Consulenze Sanitarie dell'AUSL la rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate dal professionista; al fine di consentire all'AUSL l'esecuzione degli opportuni controlli, nella rendicontazione dovranno essere indicati: numero accessi, compenso, data dell'accesso e orario effettivo di esecuzione delle prestazioni. L'AUSL di Modena, per il tramite del servizio preposto, provvederà a emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 8 - ATTIVITA' DI VERIFICA DEL SERVIZIO ISPETTIVO. L'ASST consente, fin da ora, l'accesso presso le proprie strutture al personale dell'AUSL, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza con specifico riferimento all'attività svolta dal professionista mettendo a disposizione i propri strumenti informatici, la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA. L'AUSL aderisce, ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1889 del 24.11.2015, al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie. Il personale medico dell'AUSL provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della

presente convenzione. L'ASST, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se non dipendenti dalla stessa, ne risponde ai sensi della L. 24/2017.

Art. 10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE. La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte inviata mediante PEC, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- qualora siano intervenute modifiche rispetto all'assetto autorizzatorio delle articolazioni aziendale dell'ASST, tali da impedire la prosecuzione della convenzione (con particolare riguardo ai requisiti di autorizzazione all'esercizio);

- nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte dell'ASST nel pagamento dei corrispettivi periodici all'AUSL;

- con l'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali che possono comportare la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'AUSL.

ART. 11 - ANTICORRUZIONE. L'AUSL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle attività relative alla presente convenzione.

Art. 12 - DURATA. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2026 e ha validità fino

al 31/12/2026. Potrà essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti almeno 30 giorni prima della data di cessazione, tramite PEC. Il rinnovo dovrà essere richiesto preventivamente per iscritto.

Art. 13 - CONTROVERSIE. Il foro competente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto, è quello di Modena.

Art. 14 - RINVIO. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero- professionale.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

La Direttrice Sanitaria

Dr.ssa Romana Bacchi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale

Dr.ssa Anna Gerola

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del

16/01/2025. € 32.00